

# *Associazione Comuni della Marca Trevigiana*

## **STATUTO**

### **Art. 1 - COSTITUZIONE**

1. È costituita in provincia di Treviso l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana – “ente di tipo associativo”, con sede legale ed operativa in Preganziol, Via Terraglio, 58. Ne fanno parte i Comuni della provincia la cui Giunta comunale ne abbia deliberata l'adesione e siano in regola con le quote associative.
2. Possono far parte dell'Associazione i Consorzi tra Comuni i cui Consigli di Amministrazione ne abbiano deliberato l'adesione e siano in regola con le quote associative.
3. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea generale.

### **Art. 2 - FINALITA'**

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Essa persegue finalità di fornire servizi di supporto ai Comuni e di istruzione e formazione di amministratori e di personale dei medesimi. In particolare si prefigge di:
  - a) svolgere azione di promozione delle autonomie locali a livello provinciale, regionale e nazionale nel pieno rispetto dell'articolazione della costituzione dello Stato;
  - b) svolgere azione di coordinamento degli indirizzi delle Amministrazioni locali a livello sovracomunale, provinciale e regionale anche nella prospettiva della programmazione provinciale, regionale e nazionale;
  - c) promuovere lo studio dei problemi che interessano direttamente gli Enti locali e proporre le soluzioni relative, avanzando agli organi responsabili richieste e proposte volte al miglioramento nella vita amministrativa degli Enti locali;
  - d) svolgere, direttamente o tramite organismi ad essa collegati azione di informazione degli Enti associati attraverso apposite pubblicazioni di notizie, studi, proposte, ecc. che riguardano i medesimi e l'attività dell'Associazione;
  - e) assistere gli Enti locali in ogni branca dell'attività amministrativa ed affiancare ogni loro azione presso i competenti uffici;
  - f) intraprendere e sostenere iniziative, sia sul piano generale che particolare, dirette ad avviare a soluzione i problemi degli Enti locali;
  - g) supportare, attraverso la costituzione e/o partecipazione a società anche di capitali o di altre forme, l'esercizio associato di funzioni proprie o delegate degli Enti Locali.
3. Per il perseguimento delle sopra citate finalità istituzionali in favore degli Enti associati o partecipanti, l'Associazione potrà organizzare, direttamente o tramite convenzioni con Centri Studi a ciò finalizzati, convegni, corsi e seminari per la formazione e l'aggiornamento dei segretari comunali e dei dipendenti comunali e consorziali, nonché incontri di studio ed aggiornamento per gli Amministratori locali.

### **Art. 3 - MEZZI FINANZIARI – PATRIMONIO**

1. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote che verranno annualmente versate dagli Enti associati nella misura stabilita dal Consiglio direttivo e da elargizioni liberali.
2. Le quote ed i contributi degli Enti associati sono intrasmissibili e non rivalutabili.
3. Il patrimonio è costituito da tutti quei beni che a qualsiasi titolo siano divenuti di proprietà dell'Associazione.
4. Al patrimonio affluiscono anche le quote di cui al precedente comma 1 ed ogni altra entrata derivante dall'attività dell'Associazione.
5. L'Associazione dovrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

### **Art. 4 – ESERCIZIO FINANZIARIO – CONTO CONSUNTIVO**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.
2. Il conto consuntivo annuale è approvato dall'Assemblea generale entro il 30 aprile dell'anno successivo, su proposta del Consiglio direttivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
3. In nessun caso potranno essere distribuiti agli Enti associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### **Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea generale;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio direttivo;
2. È organo di controllo il Collegio dei Revisori dei conti.

### **Art. 6 - ASSEMBLEA GENERALE**

1. Fanno parte dell'Assemblea generale:
  - a) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni aderenti con popolazione fino a 10.000 abitanti;
  - b) i Sindaci, o loro delegati, ed un rappresentante delle minoranze per i Comuni aderenti con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
  - c) i Sindaci, o loro delegati, ed altri cinque rappresentanti di cui almeno due delle minoranze, per i Comuni aderenti con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
2. Possono partecipare all'Assemblea generale, ma soltanto con diritto di parola, tutti i Consiglieri comunali dei Comuni associati.
3. L'Assemblea generale si riunisce ordinariamente una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente.

4. Spetta all'Assemblea generale:
  - a) eleggere alla scadenza del mandato:
    - il Presidente;
    - il Consiglio direttivo, su liste unitarie o su liste contrapposte;
    - il Collegio dei Revisori dei conti;
  - b) deliberare la programmazione dell'attività dell'Associazione;
  - c) dibattere problemi che interessano le autonomie locali;
  - d) deliberare le modifiche allo Statuto;
  - e) deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo;
  - f) approvare il conto consuntivo.
5. Potranno essere tenute riunioni straordinarie ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo deliberi o ne venga fatta richiesta da almeno due quinti dei membri dell'Assemblea in rappresentanza di almeno un terzo degli Enti associati. Le riunioni saranno valide in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega di almeno la metà degli Enti associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli stessi. Ciascun membro potrà ricevere un'unica delega.
6. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza di voti.

## **Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
  - a) dal Presidente;
  - b) da 9 membri eletti dall'Assemblea generale in rappresentanza dei Comuni, di cui almeno due terzi dovranno essere Sindaci;
  - c) da 1 rappresentante designato dai Presidenti dei Consorzi dei Comuni aderenti all'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo, ferma restando la percentuale di cui alla lettera b) del precedente comma 1, può essere eletto su lista concordata per alzata di mano, oppure su una o più liste con voto limitato ad un terzo dei componenti da eleggere. Nel caso di votazione su più liste è assegnato a ciascuna lista un numero di componenti proporzionale al numero dei voti ricevuti.
3. I componenti del Consiglio direttivo che non sono Sindaci devono ricoprire la carica di Assessore o Consigliere comunale, oppure aver ricoperto per almeno un mandato la carica di amministratore comunale.
4. Del Consiglio direttivo possono far parte, con voto consultivo, esperti scelti dall'Assemblea generale in numero non superiore a tre.
5. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno. Esso può essere convocato altresì su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti.
6. Le deliberazioni del Consiglio direttivo non sono valide se non interviene almeno la metà dei componenti in prima convocazione, ed almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione.
7. Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nelle votazioni palesi i componenti che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, analogamente non vengono computati nel numero dei votanti le schede bianche e quelle nulle nelle votazioni segrete.
8. Spetta al Consiglio direttivo:

- a) nominare fra i suoi componenti il Vice Presidente con funzioni vicarie;
  - b) proporre all'Assemblea generale il conto consuntivo;
  - c) deliberare la relazione programmatica secondo gli indirizzi dell'Assemblea generale;
  - d) programmare convegni e seminari di studio a livello provinciale o zonale;
  - e) nominare il segretario dell'Associazione;
  - f) assumere e nominare il personale dell'Associazione.
9. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
- a) raccogliere ed elaborare gli elementi di studio sui vari problemi da sottoporre all'esame ed alla discussione dell'Assemblea generale;
  - b) curare l'adempimento delle deliberazioni dell'Assemblea generale;
  - c) curare gli interessi generali e particolari dei Comuni mediante il continuo contatto con gli Organismi provinciali, regionali e nazionali;
  - d) curare le pubblicazioni e la parte informativa dell'Associazione;
  - e) determinare l'ammontare delle quote associative.
10. Il Consiglio direttivo può assumere decisioni nei casi d'urgenza in materia di competenza dell'Assemblea generale. Le eventuali decisioni prese dal Consiglio direttivo saranno ratificate dall'Assemblea generale nella prima seduta utile.

### **Art. 8 - PRESIDENTE**

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni rapporto, presiede l'Assemblea generale e il Consiglio direttivo di cui fa parte.
2. In caso di assoluta urgenza può assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione che debbono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio direttivo, nella prima riunione. Firma gli atti dell'Associazione, i mandati di pagamento e gli atti contabili.
3. Per una migliore organizzazione dell'attività dell'Associazione può delegare ai componenti del Consiglio direttivo particolari mansioni.

### **Art. 9 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea generale.
2. Essi presentano la loro relazione sul conto consuntivo all'Assemblea generale.

### **Art. 10 – GRATUITA' E DURATA DEGLI INCARICHI**

1. Il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti durano in carica quanto la legge stabilisce per il mandato del Sindaco, possono essere riconfermati e, comunque, esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
2. Le funzioni di Presidente e di componente del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti sono gratuite.
3. Ai membri del Consiglio direttivo sono rimborsate le spese sostenute per le riunioni e per l'esercizio di eventuali incarichi.

4. I membri del Consiglio direttivo che decadono dalla carica di Sindaco decadono anche da componenti dello stesso Consiglio. Possono rimanere ugualmente componenti del Consiglio direttivo qualora, avendone i requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, con la loro permanenza venga comunque rispettato il rapporto previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettera b). In ogni caso continuano ad esplicare la loro attività negli organi fino alla eventuale loro sostituzione. Sono dichiarati decaduti dalla carica anche i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive. I membri decaduti sono sostituiti dal Sindaco che nelle elezioni per le cariche sociali abbia riportato il maggior numero di voti dopo quelli eletti, se si è proceduto ad elezione su più liste; sono invece cooptati, a maggioranza assoluta, da parte del Consiglio direttivo, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, qualora si sia proceduto alla nomina su lista concordata.

### **Art. 11 - RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI ED ADESIONI AD ALTRE ASSOCIAZIONI**

1. Potranno essere invitati a partecipare all'attività della Associazione anche altri Enti Pubblici che operano nell'ambito della provincia e che realizzano finalità analoghe o complementari con quelle degli Enti associati.
2. Su richiesta dei medesimi, il Consiglio direttivo, con voto espresso a maggioranza, può deliberare l'iscrizione di altri Enti che abbiano finalità analoghe all'Associazione Comuni della Marca Trevigiana.
3. L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni di carattere regionale o nazionale purché si propongano fini analoghi.

### **Art. 12 – MODIFICA DELLO STATUTO**

1. Lo Statuto potrà essere modificato con la presenza di almeno la metà degli enti associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Art. 13 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E CONSEGUENTE DEVOLUZIONE DEI BENI**

1. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvato dall'Assemblea generale con la presenza dei due terzi degli Enti associati e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione il patrimonio dell'organizzazione sarà devoluto ad una o più associazioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.